

REGOLAMENTO (CE) N. 1292/2003 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2003

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene-terefalato (PET) originarie, tra l'altro, della Thailandia, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un produttore esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (in appresso denominato «il regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA DI RIESAME

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Indo Pet (Thailand) Ltd. (in appresso denominata «il richiedente»), un produttore esportatore della Thailandia (in appresso denominata «il paese interessato»).

B. PRODOTTO

- (2) Il prodotto oggetto del riesame è il polietilene-terefalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, originario della Thailandia (in appresso denominato «il prodotto in esame»), attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20. Tale codice NC viene fornito a titolo puramente informativo.

C. MISURE IN VIGORE

- (3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio⁽³⁾: ai sensi di tale regolamento, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame sono soggette a un dazio antidumping definitivo pari a 83,2 EUR per tonnellata.

D. MOTIVAZIONI DEL RIESAME

- (4) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1º ottobre 1998 e il 30 settembre 1999 (di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta iniziale»); afferma inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 201 del 30.11.2000, pag. 21.

- (5) Il richiedente sostiene altresì di aver iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E. PROCEDURA

- (6) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.
- (7) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale della società richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.

a) Questionari

- (8) Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

- (9) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno delle medesime.
- (10) La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (11) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Nello stesso tempo, tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping per quanto riguarda il richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere in futuro.